



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca
Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
Ufficio V*

Istruzioni per la redazione dei progetti PRIN 2010-2011, per la loro preselezione e per la determinazione e rendicontazione dei costi ammissibili.

PREMESSA

L'obiettivo dell'intervento di cui al nuovo bando PRIN, attraverso il sostegno finanziario del MIUR alle attività di ricerca libera di eccellenza, è da individuare principalmente nel rafforzamento delle basi scientifiche nazionali, anche in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative relative ai Programmi Quadro dell'Unione Europea.

A tale scopo, il nuovo bando PRIN intende, da un lato, promuovere e sviluppare azioni di sistema, favorendo non solo le interazioni tra i diversi soggetti del sistema nazionale di ricerca pubblico, ma anche tra tali soggetti e gli altri organismi di ricerca pubblici e privati, e dall'altro riconoscere priorità, in termini di premialità valutativa, proprio ai progetti che prevedano collaborazioni internazionali (fermo restando il divieto dell'utilizzo di fondi PRIN per la corresponsione di compensi a studiosi o ad organismi di ricerca stranieri) e che si riconducano agli obiettivi di Horizon 2020.

Il nuovo bando PRIN si caratterizza anche per diverse novità, che vengono qui di seguito sinteticamente riportate.

- 1) la procedura di selezione dei progetti non è più curata soltanto dal MIUR, ma anche dalle singole università, che vengono dunque responsabilizzate nella scelta dei progetti finanziabili;
- 2) la Commissione di Garanzia, operante in seno al MIUR, è sostituita (secondo quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 240/2010) dal Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR) e da quattordici Comitati di Selezione (CdS), uno per ogni area disciplinare, composti ciascuno da tre esperti, di cui uno operante all'estero;
- 3) i progetti non hanno più durata biennale, ma triennale;
- 4) anche le dimensioni dei progetti cambiano sensibilmente: si tratta infatti, nel rispetto degli obiettivi del bando, di progetti di grandi dimensioni (fino a 2.000.000 di euro per le aree disciplinari 02-03-05-06-09), e che prevedono non meno di cinque unità operative per progetto per le aree sopra citate e non meno di due per le altre aree;
- 5) per ogni area disciplinare è predeterminata la quota di risorse disponibili (al lordo delle somme che si renderanno necessarie per le spese di funzionamento del CNGR e dei CdS), sulla base della media



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

storica delle assegnazioni PRIN degli ultimi cinque anni, allo scopo di semplificare le procedure relative alla formazione delle graduatorie per area;

- 6) al termine dei progetti, l'eventuale accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni e/o sugli audit, ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta sanzioni (esclusione dai successivi bandi) sia a carico dei singoli responsabili, sia, ove ripetute, a carico dell'ente.

Restano invece, anche nel presente bando, le novità introdotte nel bando precedente (sempre con lo scopo di semplificare le procedure per la presentazione e la successiva gestione dei progetti stessi, nonché di uniformare tutte le procedure con quelle europee), tra le quali è importante ricordare:

- 1) la determinazione del contributo MIUR nella misura esatta del 70% dei costi ritenuti congrui;
- 2) la garanzia, per ogni progetto finanziato, che il contributo concesso non risulti comunque inferiore all'80% del contributo ministeriale richiesto in sede di presentazione del progetto (ovvero nel caso in cui i costi esposti non siano ritenuti congrui in sede di valutazione, non inferiore all'80% del contributo teorico desumibile dall'applicazione dei costi congrui);
- 3) l'eliminazione degli impegni preventivi, in termini di mesi-persona, per i componenti del team di ricerca; pertanto, l'indicazione dei mesi-persona da dedicare al progetto è puramente indicativa e vale ai soli fini del preventivo di costo, fermo restando, ovviamente, che in fase di consuntivo i mesi persona effettivamente contabilizzati potranno risultare anche diversi da quelli indicati all'atto della presentazione del progetto;
- 4) l'introduzione di un'articolazione per voci di spesa più coerente con gli standards europei (con l'introduzione del criterio dei "full costs") e che consente di far fronte al cofinanziamento, da parte degli Atenei e degli Enti, mediante la valorizzazione del tempo dedicato al progetto dal personale impegnato nella ricerca, senza più bisogno, pertanto, di ricorrere a proprie risorse finanziarie;
- 5) il ricorso a procedure di verifica più snelle, con l'introduzione di appositi "audit interni centrali", che responsabilizzano gli Atenei nella certificazione delle spese e migliorano l'efficienza e l'economicità dell'azione del Ministero.

FASE DI PRESELEZIONE

Il bando prevede che tutti i progetti chiusi correttamente entro la scadenza siano sottoposti a preselezione da parte delle università, al fine di proporre al MIUR, per la fase di valutazione dei CdS, un numero di progetti non superiore allo 0,75% del numero di docenti e ricercatori presenti nei propri ruoli al momento della scadenza del bando (con arrotondamento all'intero superiore), ovvero, se maggiore, al numero medio di progetti approvati nei tre precedenti bandi PRIN, a livello di coordinatore scientifico, moltiplicato per 0,75 (anche in questo caso con arrotondamento all'intero superiore).

Lo stesso bando prevede altresì che ogni università sottoponga a preselezione, a proprie spese, esclusivamente i progetti aventi come coordinatore un docente/ricercatore appartenente ai ruoli della stessa università. Ovviamente, le risultanze della preselezione da parte dell'università del coordinatore sono vincolanti anche per tutte le altre unità operative del progetto, facenti capo ad altre università e/o enti pubblici di ricerca.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ad esempio, l'università Xyz ha 1.234 docenti e ricercatori in ruolo al momento della scadenza del bando (esclusi i ricercatori a tempo determinato), e nei tre precedenti bandi PRIN ha avuto (a livello di coordinatore scientifico) finanziati 6, 8 e 10 progetti.

A questo punto i calcoli da effettuare sono i seguenti:

- 1) lo 0,75% di 1.234 è 9,255;
- 2) la media tra 6, 8 e 12 è 8,666, che moltiplicato per 0,75, dà 6,5;
- 3) ciò vuol dire che l'università Xyz può proporre al MIUR il maggiore tra 9,255 (arrotondato all'intero superiore, cioè 10) e 6,5 (arrotondato all'intero superiore, cioè 7), e quindi 10 progetti.
- 4) Qualora, per ipotesi, i progetti correttamente chiusi alla data di scadenza del bando da parte di coordinatori in ruolo presso l'università Xyz siano 37, la stessa università dovrà selezionare 10 dei 37 progetti chiusi, e solo quei 10 progetti passeranno alla fase di valutazione dei CdS.

I progetti non preselezionati dall'università si intendono invece definitivamente esclusi dall'accesso alla fase di valutazione dei CdS.

La comunicazione delle risultanze della preselezione avviene per via telematica, entro il termine perentorio del 15 giugno 2012, secondo procedura resa disponibile dal CINECA.

La mancata conclusione della procedura di preselezione, da parte dell'università Xyz, entro il suddetto termine perentorio del 15 giugno 2012, esclude invece dalla fase di valutazione tutti i progetti presentati da coordinatori scientifici di ruolo nell'università Xyz.

La fase di preselezione è svolta in totale autonomia da ogni università, ma nel rispetto di alcuni criteri basilari fissati nel bando:

- 1) ogni università deve avvalersi dell'opera di revisori anonimi, anche stranieri, che possono (ma non necessariamente debbono) essere selezionati tra gli esperti appartenenti alla banca dati del Ministero (messa a disposizione di ogni università da parte del CINECA), secondo il criterio della "peer review";
- 2) i revisori non debbono in alcun caso essere scelti tra i partecipanti ai progetti del bando e, per ogni progetto, non debbono appartenere ai ruoli della stessa università o di altre università o enti coinvolti nello stesso progetto;
- 3) i revisori debbono formulare giudizi analitici riassumendoli in valutazioni sintetiche finali espresse su scale predefinite di valori numerici, secondo i seguenti criteri:
 - a) innovatività e originalità della ricerca proposta e della sua metodologia: fino a punti 30;
 - b) qualificazione scientifica, anche in relazione al progetto presentato, del coordinatore scientifico e dei responsabili di unità, con riferimento alla valutazione della loro attività scientifica negli ultimi cinque anni ed alla competenza nel settore oggetto della



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

proposta: fino a punti 25;

- c) possibile impatto della ricerca proposta e potenzialità di realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte, con particolare riferimento alle tematiche oggetto del programma Horizon 2020: fino a punti 25;
- d) significative interazioni tra più soggetti, in particolare tra università e/o tra università ed enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, ma anche tra università ed altri organismi di ricerca pubblici o privati, nazionali e internazionali: fino a punti 15;
- e) coerenza tra le richieste economiche e la ricerca proposta: fino a punti 5.

Al riguardo, appare importante sottolineare che le interazioni tra più soggetti si riferiscono, come facilmente intuibile, a persone giuridiche, e non semplicemente a collaborazioni tra persone fisiche.

La semplice indicazione di uno o più studiosi italiani o stranieri (persone fisiche) nell'elenco del personale, di per sé non costituisce pertanto garanzia dell'esistenza di significative interazioni con organismi di ricerca nazionali o internazionali.

Appare dunque utile che in sede di sottomissione del progetto l'esistenza (in atto o prevista) di collaborazioni con più soggetti sia attestata, a puro titolo di esempio, con l'indicazione di convenzioni già in essere o di lettere di intenti già sottoscritte.

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI E SPECIFICHE RELATIVE AI PARTECIPANTI AI PROGETTI

I progetti di ricerca possono essere relativi ad una delle 14 aree disciplinari e presentare caratteristiche (costi e numero di unità) comprese tra i seguenti limiti:

- a. Aree disciplinari 02-03-05-06-09: costi compresi tra € 800.000 ed € 2.000.000; minimo cinque unità, nessuna delle quali con un costo inferiore a € 100.000;
- b. Altre aree disciplinari: costi compresi tra € 400.000 ed € 1.500.000; minimo due unità, nessuna delle quali con un costo inferiore a € 75.000.

Ogni unità operativa sarà diretta da un responsabile scientifico dipendente dall'ateneo o dall'ente cui afferisce l'unità stessa, e cioè da una persona fisica avente la qualifica di professore, o di ricercatore del ruolo universitario, anche a tempo determinato, o di assistente ordinario del ruolo ad esaurimento, o di ricercatore (o equiparato) appartenente al ruolo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR.

Ogni unità operativa dovrà essere peraltro composta da uno o più docenti/ricercatori/tecnologi appartenenti ai ruoli dell'ateneo/ente cui afferisce l'unità operativa stessa, nonché (eventualmente) da altri docenti/ricercatori/tecnologi appartenenti ai ruoli di altri atenei/enti e/o da personale non strutturato.

A tutti i docenti/ricercatori/tecnologi inseriti nelle singole unità operative verrà richiesto, tramite procedura telematica, l'assenso alla partecipazione al progetto. Ogni docente/ricercatore/tecnologo potrà dare l'assenso alla partecipazione a un solo progetto di ricerca e a una sola unità operativa.

Anche ai professori a contratto o al personale che risulti già titolare di assegni di ricerca o di borse di dottorato verrà richiesto, tramite procedura telematica, l'assenso alla partecipazione al progetto. Ciascuno di loro potrà dare l'assenso alla partecipazione a più progetti di ricerca, ma sempre e solo a costo zero.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Tuttavia, in caso di cambiamento di status con inserimento nei ruoli di un ateneo/ente, anche tale personale dovrà successivamente restringere la propria partecipazione ad un solo progetto di ricerca, mediante apposita opzione, e potrà esserne rendicontato un costo.

Per le università non è più possibile utilizzare, nell'ambito del gruppo di ricerca, la tipologia contrattuale dei co.co.co. (che invece è ancora utilizzabile per gli enti pubblici di ricerca); nelle università, la figura dei co.co.co. è limitata a soggetti che assicurino semplice supporto alle attività di ricerca, e che abbiano un costo complessivo molto limitato, indicativamente non superiore al 5% del costo relativo all'unità di ricerca.

Si segnala l'importanza di evitare la presenza, nell'ambito dello stesso progetto, di più unità di ricerca afferenti ad un unico Dipartimento. Sarà, pertanto, cura del Coordinatore sollecitare l'aggregazione in un'unica unità tra i ricercatori appartenenti alla stessa struttura organizzativa.

Ogni progetto sarà presentato da un Coordinatore scientifico, che dovrà necessariamente coincidere con uno dei responsabili scientifici di unità operativa, ma che non potrà essere un ricercatore a tempo determinato.

Al Coordinatore scientifico spetterà la responsabilità scientifica dell'intero progetto (con le relative implicazioni organizzative e finanziarie, come ad esempio quelle relative alla suddivisione delle attività e dei relativi costi sia in fase di presentazione del progetto sia in fase di rideterminazione a seguito di eventuale approvazione), ma la gestione operativa dei contributi assegnati ad ogni unità di ricerca rientrerà nell'ambito della responsabile autonomia di ogni singola unità, nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilità.

Qualora il coordinatore scientifico cessi dal servizio, per qualunque motivo, prima dell'emanazione del decreto di ammissione ai contributi, il progetto intero sarà escluso dalla graduatoria finale per l'eventuale ammissione al finanziamento.

Non potranno essere responsabili di unità o comunque partecipare ai progetti, i docenti/ricercatori/tecnologi che risultino già inseriti in gruppi di ricerca finanziati dal MIUR nel programma PRIN 2009 (al fine di favorire il pieno rispetto del principio dell'alternanza già assicurato nei precedenti bandi PRIN), né i responsabili di unità che non hanno rendicontato il PRIN 2007.

CHIARIMENTI SUGLI ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI

Al fine di consentire la corretta predisposizione del quadro economico del progetto e la corretta rendicontazione delle spese sostenute, si ritiene utile sottolineare quanto segue:

1. le spese sostenute in quota parte coi fondi PRIN ed in quota parte con altri fondi specifici per il finanziamento di progetti (quali FAR, FIRB, FISR, ecc.) potranno essere imputate al progetto (e poi rendicontate) solo per la parte a carico dei fondi PRIN; ad esempio, una fattura per l'acquisto di un computer portatile di costo pari a € 1.000, di cui € 300 sui fondi PRIN e € 700 sui fondi FIRB, dovrà essere imputata al progetto PRIN solo per l'importo di € 300; i restanti € 700 non dovranno figurare nell'articolazione economica del progetto PRIN né in sede di preventivo né in sede di consuntivo;
2. le spese sostenute in quota parte coi fondi PRIN ed in quota parte con fondi propri potranno essere invece imputate al progetto (e poi rendicontate) per l'intero ammontare; ad esempio, una fattura



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- per l'acquisto di un computer portatile di costo pari a € 1.000, di cui € 400 sui fondi PRIN e € 600 su fondi propri, sarà imputata al progetto PRIN per l'importo di € 1000;
3. per tutti i docenti/ricercatori/tecnologi componenti dell'unità di ricerca (dipendenti a tempo indeterminato o determinato) non potranno essere previsti compensi aggiuntivi per la loro collaborazione (neanche attraverso l'utilizzo, anche solo parziale, delle "spese generali") ma solo i costi relativi alla valorizzazione dei mesi persona nei limiti del 30% di cofinanziamento dell'Ente nonché i rimborsi per le spese sostenute (e regolarmente documentate) per viaggi/missioni connessi con lo svolgimento del progetto;
 4. l'inserimento in progetto di personale a contratto, assegnisti, dottorandi, ecc., già acquisito, prima della data di approvazione del progetto PRIN, con fondi propri, diversi dai fondi PRIN e da altri fondi specifici per il finanziamento di progetti, non potrà comportare l'attribuzione di costi a carico del progetto in termini di valorizzazione dei mesi persona;
 5. l'inserimento in progetto di assegnisti, dottorandi, ecc., di nuova assunzione (con ciò intendendo tutto il personale il cui rapporto giuridico con l'ateneo/ente abbia decorrenza non anteriore alla data di approvazione del progetto PRIN), dovrà essere funzionale alle attività connesse con il programma di ricerca e gli oneri relativi potranno essere esposti tra i costi del progetto; tali costi potranno essere a totale carico del progetto solo fino alla scadenza temporale del progetto stesso;
 6. le voci di spesa (comprese quelle poste pari a zero in sede di rideterminazione) potranno subire variazioni in aumento o diminuzione in fase di esecuzione dei progetti, fermo restando l'obbligo di mantenere gli obiettivi individuati in sede di presentazione del progetto. Ogni coordinatore di progetto sarà tenuto a segnalare al MIUR eventuali inadempimenti da parte delle singole unità operative di progetto;
 7. il costo complessivo rendicontato a consuntivo da ogni singola unità di ricerca potrà subire variazioni in aumento o diminuzione rispetto a quanto preventivato in sede di rideterminazione; qualora tali variazioni dovessero risultare in aumento, il contributo del MIUR, resterà in ogni caso fissato al limite massimo stabilito in sede di rideterminazione; qualora, invece, tali variazioni dovessero risultare in diminuzione, il contributo del MIUR sarà ricalcolato nella misura massima del 70% di quanto effettivamente rendicontato;
 8. condizione necessaria per l'imputazione di una spesa (qualunque essa sia) al progetto PRIN sarà la collocazione temporale compresa tra la data di approvazione del progetto e la data di scadenza del progetto;
 9. l'elenco nominativo del personale associato al progetto sarà contenuto per ogni unità operativa in apposita "scheda" messa a disposizione sul sito Cineca. Inserimenti e cancellazioni di personale che non rivestano il ruolo di responsabili di unità operative saranno consentiti in qualsiasi momento (fino alla conclusione del progetto) senza necessità di preventiva autorizzazione da parte del MIUR. Per il rispetto del principio di alternanza, tuttavia, il personale inserito all'atto della presentazione della domanda, ancorché escluso successivamente dal progetto (per qualsiasi motivo), non potrà comunque presentare progetti o partecipare ad alcun progetto nel bando successivo; analogamente il personale inserito in fase di esecuzione del progetto non potrà presentare progetti o partecipare ad alcun progetto nel bando successivo, né potrà far parte di alcun altro progetto del bando precedente o di quello in corso;
 10. in fase di esecuzione, la modifica dell'elenco nominativo del personale associato all'unità operativa (escluso il responsabile di unità) sarà considerato come automaticamente ammissibile;
 11. la sostituzione di un responsabile di unità operativa per cessazione dal servizio, prolungato impedimento o trasferimento in altra sede, sulla base di motivata proposta formulata dallo stesso responsabile (ovvero dal coordinatore di progetto, nell'impossibilità a provvedere da parte del responsabile stesso) sarà sottoposta a preventiva autorizzazione da parte del MIUR (sentito il



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- coordinatore di progetto), previa valutazione delle relative motivazioni ed acquisito l'assenso del sostituto; in ogni caso, il responsabile sostituito non potrà partecipare al successivo bando PRIN, per garantire il rispetto del principio dell'alternanza, né il sostituto potrà far parte di un progetto PRIN del bando in corso o di quello precedente o di quello successivo;
12. la sostituzione di un coordinatore di progetto sarà sottoposta a preventiva autorizzazione da parte del MIUR, e sarà concessa solo per gravi motivi, sulla base di apposita proposta formulata dallo stesso coordinatore (ovvero, nell'impossibilità a provvedere da parte del coordinatore, a maggioranza, dai responsabili delle unità di ricerca; ovvero ancora, sempre nel caso di impossibilità a provvedere da parte del coordinatore, e qualora non sia possibile raggiungere una maggioranza dei responsabili delle unità di ricerca, dal Rettore dell'Ateneo di appartenenza del coordinatore), previo assenso del nuovo coordinatore designato; in ogni caso, il coordinatore sostituito non potrà partecipare al successivo bando PRIN, per garantire il rispetto del principio dell'alternanza, né il sostituto potrà far parte di un progetto PRIN del bando in corso o di quello precedente o di quello successivo;
 13. il trasferimento di un responsabile di unità operativa potrà comportare o il trasferimento dei fondi dall'Ateneo/Ente di origine all'Ateneo/Ente di destinazione o la eventuale sostituzione del responsabile in seno all'unità operativa originaria; in ognuno di questi ultimi due casi, sulla base di motivata proposta formulata dallo stesso responsabile (sentito il coordinatore di progetto), sarà necessaria la preventiva autorizzazione del MIUR, previa valutazione delle motivazioni addotte; nel primo caso, oltre ad essere comunque acquisito l'assenso degli atenei/enti interessati, dovrà essere verificata dal MIUR l'assenza di impegni irrevocabili già assunti dall'ateneo di origine sullo stesso progetto, mentre nel secondo caso, dovrà essere acquisito l'assenso del sostituto. In ogni caso, il responsabile sostituito non potrà partecipare al successivo bando PRIN, per garantire il rispetto del principio dell'alternanza, né il sostituto potrà far parte di un progetto PRIN del bando in corso o di quello precedente o di quello successivo;
 14. in nessun caso sarà consentito apportare modifiche agli obiettivi originari del progetto;
 15. i finanziamenti ministeriali verranno erogati in unica soluzione.

SPECIFICHE SULLE SINGOLE VOCI DI SPESA

Per le singole voci di spesa si fa riferimento (in linea generale e per motivi di coordinamento ed omogeneizzazione) al documento *"Linee guida per la determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti"* valido per i progetti del D.M. n. 378/2004, opportunamente adeguato alle esigenze del bando PRIN secondo quanto qui di seguito indicato, fatto sempre salvo il diritto del MIUR di valutare l'ammissibilità, la congruità e la pertinenza delle singole spese in base alla documentazione presentata.

A) SPESE DI PERSONALE

Saranno considerate ammissibili le spese relative alle sottoindicate voci, con l'avvertenza che le voci A.1 e A.2 contribuiranno a formare il cofinanziamento dell'Ateneo/Ente nel limite del 30% del costo del progetto.

A.1 – Personale dipendente

Questa voce potrà comprendere il personale con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato dipendente dall'Ateneo/Ente cui afferisce l'unità di ricerca, che risulti direttamente impegnato nelle attività



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di ricerca. Il costo relativo sarà determinato in base all'impegno temporale dedicato al progetto e sarà valorizzato come di seguito indicato:

- per ogni persona impegnata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata dei contributi di legge o contrattuali e degli oneri differiti); sarà successivamente determinato il costo mensile lordo semplicemente dividendo il costo annuo lordo per il numero di mesi lavorativi annui (calcolato su 1500 ore);
- il costo da imputare al progetto sarà computato moltiplicando il costo mensile lordo per il numero di mesi persona effettivamente dedicati al progetto;

A.2 – Personale dipendente da altri Atenei/Enti

I costi relativi a tale voce potranno comprendere anche quelli del personale dell'unità di ricerca che risulti dipendente da altra Università o Ente (anche non vigilato dal MIUR), nonché quelli relativi a personale, di qualunque provenienza, che risulti comandato o distaccato presso l'Università/Ente cui afferisce l'unità di ricerca.

Il costo ammissibile sarà determinato secondo le stesse procedure di cui al punto A.1.

A.3 – Personale non dipendente

Questa voce potrà comprendere il personale che (esclusivamente e direttamente con l'università/ente cui afferisce l'unità di ricerca) risulti titolare di:

- contratto di collaborazione coordinata e continuativa (per i soli enti pubblici di ricerca, o, per le università, per le sole attività di supporto alla ricerca, già acquisito con fondi propri);
- assegno di ricerca/dottorato di ricerca (già acquisito con fondi propri);
- professore a contratto (art. 23 legge 240/2010 - già acquisito con fondi propri).

Non è prevista l'esposizione di un costo

A.4 - Personale a contratto dipendente o non dipendente da destinare a questo specifico progetto (ad es. assegno di ricerca o borsa di dottorato di ricerca o contratto da ricercatore a tempo determinato)

Il personale in argomento dovrà essere direttamente impegnato nelle attività di ricerca.

I contratti ed i bandi dovranno contenere, in linea generale, l'indicazione dell'oggetto e della durata del rapporto, della remunerazione prevista, delle attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione.

Il costo ammissibile sarà determinato secondo le stesse procedure di cui al punto A.1.

B) - SPESE GENERALI

L'importo della voce in oggetto sarà calcolato forfaitariamente nella misura del 60% dell'ammontare dei costi per il personale di cui al precedente punto A).

E' importante sottolineare che le spese generali, proprio per la loro natura forfaitaria, non dovranno essere in alcun caso dettagliate, né sarà necessario predisporre per tale voce un'apposita documentazione.

Detto forfait si intenderà riferito, in linea generale, a tutti quei costi, comunque connessi con l'attività di ricerca, non collocabili nelle altre voci di spesa. A puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il forfait del 60% potrà essere utilizzato per coprire i costi relativi alle voci sotto indicate (ma potrà essere altresì utilizzato anche per eventuali ulteriori esigenze come, ad esempio, per far fronte alla differenza tra i costi d'acquisto dell'attrezzatura e i costi imputati al progetto in base al criterio dell'ammortamento):

- personale indiretto (es. fattorini, magazzinieri, segretarie e simili);



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- funzionalità ambientale (es. vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari ecc.);
- funzionalità operativa (es. posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, ecc);
- assistenza al personale (es. infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, coperture assicurative ecc.);
- funzionalità organizzativa (es. attività direzionale non tecnico-scientifica, contabilità generale, acquisti ecc.);
- missioni e viaggi sul territorio nazionale;
- spese per corsi, congressi, mostre, fiere il cui svolgimento sia in data successiva alla data di scadenza del progetto (costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc.);
- costi generali inerenti ad immobili ed impianti (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc.), nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca;
- costi sostenuti per informazione e pubblicità, ivi incluse le spese per la pubblicazione e pubblicizzazione di bandi;
- costo delle pubblicazioni;
- eventuali oneri per fidejussioni, consulenze ed assistenze legali e/o amministrative, etc.

C) ATTREZZATURE, STRUMENTAZIONI E PRODOTTI SOFTWARE

In questa voce verranno incluse le attrezzature e le strumentazioni ed il software di nuovo acquisto. Il costo sarà commisurato all'importo di fattura più dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, secondo l'applicazione della seguente formula:

$$C = (M/T) \times F$$

M = mesi di utilizzo effettivo dell'attrezzatura o della strumentazione o del prodotto software nell'ambito del progetto;

T = tempo di deprezzamento pari a 36 mesi;

F = costo dell'attrezzatura o strumentazione o prodotto software indicato in fattura (più eventuale imballo, trasporto, installazione e dazi doganali).

Nel caso in cui le attrezzature, le strumentazioni ed i prodotti software siano utilizzati contemporaneamente anche in altri progetti, il costo come sopra determinato dovrà essere ulteriormente corretto, sempre in linea generale, come segue:

$$Q = C \times P$$

dove P rappresenta la percentuale di utilizzo dell'attrezzatura o della strumentazione o del prodotto software nel progetto di ricerca.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

D) SERVIZI DI CONSULENZA E SIMILI

In questa voce dovranno essere rendicontate tutte le attività non reperibili in Ateneo/Ente commissionate dall'unità di ricerca e svolte da terzi affidatari (cioè da soggetti, pubblici o privati, diversi dall'Università/Ente cui afferisce l'unità di ricerca) e ricadenti nelle fattispecie seguenti:

- Consulenze scientifiche e/o collaborazioni scientifiche (anche occasionali) rese da persone fisiche o da qualificati soggetti con personalità giuridica privati o pubblici, e regolate da apposito atto d'impegno giuridicamente valido, che dovrà contenere, in linea generale, l'indicazione dell'oggetto e del corrispettivo previsto. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura/parcella al lordo dell'IVA.
- Rimborsi per viaggi e soggiorni dei consulenti scientifici: potranno essere rendicontate sotto tale voce anche le spese relative ai rimborsi per viaggi e soggiorni dei consulenti scientifici (cioè di persone fisiche, al di fuori dei rapporti di collaborazione con organismi di ricerca nazionali o internazionali) presso la sede dell'unità di ricerca, purché preventivamente autorizzate e/o richieste dal responsabile dell'unità di ricerca per motivi di carattere tecnico-scientifico strettamente correlati con lo svolgimento delle attività previste nel progetto, e ciò anche nel caso in cui la consulenza scientifica venga prestata a titolo gratuito (*"visiting professors"*). E' importante ribadire che sotto tale voce non potranno essere rendicontate le spese per viaggi e missioni di persone fisiche dipendenti da organismi di ricerca indicati in progetto come partner del progetto stesso (organismi di ricerca nazionali o stranieri) o affidatari di commesse di ricerca (organismi di ricerca nazionali).
- Prestazioni di servizi di tipo non scientifico rese da persone fisiche o da soggetti aventi personalità giuridica. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al lordo dell'IVA
- Acquisizione di brevetti, know-how, diritti di licenza. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al lordo dell'IVA

E) ALTRI COSTI DI ESERCIZIO

Costi ammissibili: In questa voce dovranno essere rendicontate le spese per l'acquisto di materie prime, componenti, semilavorati, materiali di consumo specifico (per esempio reagenti), per colture ed allevamento (ad esempio per ricerche di interesse agrario), nonché per corsi, congressi, mostre e fiere, il cui svolgimento avvenga nel periodo di vigenza del progetto.

Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al lordo dell'IVA.

In questa voce dovranno rientrare anche tutte le spese sostenute per missioni all'estero, anche finalizzate alla partecipazione a *stages* inerenti il progetto.

I costi sostenuti potranno essere riconosciuti se la missione sarà autorizzata dal responsabile dell'unità di ricerca del progetto e formalizzata in una lettera d'incarico in cui dovrà essere identificata la persona che va in missione, il periodo di missione ed i motivi scientifici che dovranno essere legati alle sole attività previste nel progetto.

Costi non ammissibili: Non potranno rientrare invece in questa voce, in quanto già compresi nel forfait delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa, ad esempio: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), carta per stampanti, toner, cancelleria, ecc.

Non saranno riconosciuti in alcun caso i costi relativi a mobili e arredi.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Le domande di cofinanziamento, redatte sia in italiano sia in inglese, dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica (accedendo al sito <http://prin.miur.it> tramite "user name" e "password") entro il termine indicato nel bando, e per il tramite di apposita modulistica predisposta dal MIUR e dal CINECA.

Il sistema informatizzato, eseguite le necessarie verifiche, restituirà un numero di protocollo (CIP) che identificherà il progetto per tutto il suo iter e che verrà inserito automaticamente nel mod. B dei responsabili delle unità operative indicati dal Coordinatore scientifico.

E' indispensabile che il Coordinatore scientifico e i responsabili di unità indichino il loro indirizzo di posta elettronica, poiché a tale indirizzo (le cui variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al CINECA) il sistema automaticamente indirizzerà tutte le comunicazioni.

Il responsabile di unità operativa, come azione propedeutica alla successiva compilazione del modello B, dovrà accettare, per via telematica, la sua partecipazione al progetto di ricerca.

Nel momento in cui i modelli A e B verranno salvati come "definitivi", saranno acquisiti dal sistema e come tali non più modificabili.

Dopo la chiusura, i modelli B, sui quali il sistema avrà apposto data ed ora di acquisizione, potranno essere stampati e, debitamente firmati, dovranno obbligatoriamente essere consegnati, entro il termine previsto nel bando, all'ufficio ricerca del proprio Ateneo o del proprio Ente, che dovrà custodirli allo scopo di consentire eventuali riscontri da parte del MIUR.

Il Coordinatore scientifico del progetto procederà alla compilazione e alla stampa del relativo modello A che depositerà, debitamente firmato, presso l'Ufficio Ricerca della propria Università, entro la scadenza indicata nel bando.

Copia cartacea dei modelli A e B non dovrà essere inviata al Ministero. In caso di necessità, la documentazione sarà richiesta dal MIUR all'ateneo/ente di appartenenza del coordinatore o dei responsabili di unità.

RIDETERMINAZIONE DEI COSTI

Il contributo totale assegnato ad ogni progetto sarà comunicato al relativo Coordinatore scientifico nazionale che provvederà ad indicare al Ministero le quote da ripartire tra le singole unità operative.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Per i progetti ammessi al contributo, il Ministero, subito dopo la ripartizione dei fondi tra le unità operative, comunicherà ai Rettori degli Atenei e ai Presidenti degli Enti di ricerca coinvolti nei progetti, ciascuno per la parte di propria competenza, la quota di finanziamento spettante ad ogni unità operativa.

Non potrà essere presa in considerazione, in tale fase, sia pure a fronte di un finanziamento concesso inferiore a quello richiesto, una riduzione degli obiettivi di progetto rispetto a quelli originari indicati in sede di presentazione del progetto stesso, trattandosi di elementi posti a base del giudizio scientifico complessivo. Sarà ammessa invece una ridefinizione dei compiti delle unità.

Per i progetti che, al termine delle operazioni di valutazione, saranno ammessi al contributo, sarà consentito, in sede di rideterminazione, procedere all'aggiornamento dello stato giuridico del personale inserito nella domanda qualora siano intervenute modifiche nel periodo intercorso dal momento della domanda alla concessione del cofinanziamento. Tale aggiornamento potrà comportare, nei limiti del 30% del costo rideterminato, anche la modifica della quota di costi relativa al personale.

RELAZIONI E RENDICONTAZIONI FINALI

Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il Coordinatore scientifico nazionale compilerà una relazione scientifica conclusiva sui risultati di ricerca ottenuti e la trasmetterà con modalità telematica al MIUR.

La relazione dovrà contenere l'elenco dettagliato delle pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca con l'indicazione di provenienza del finanziamento.

Il Coordinatore scientifico avrà la responsabilità scientifica del progetto e sarà quindi responsabile dell'attuazione del progetto nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della domanda, ma dalla responsabilità scientifica del Coordinatore resterà distinta la responsabilità delle singole unità di ricerca, per tutto quanto concerne la gestione operativa dei contributi ad esse assegnati.

La rendicontazione contabile sarà effettuata, nel rispetto del "criterio di cassa", mediante apposita procedura telematica, dai responsabili di unità e dal Coordinatore nazionale (che ne assumeranno, ognuno per la propria parte, la relativa responsabilità) entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. E' importante, comunque, precisare che i titoli di spesa dovranno essere emessi entro e non oltre la data della scadenza del progetto.

Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, ogni rendicontazione è altresì assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture degli Atenei e degli Enti di ricerca, ovvero ad apposita certificazione rilasciata dal competente Collegio dei Revisori.

Il Ministero procederà a verifiche a campione delle rendicontazioni, richiedendo alle Università o agli Enti interessati le relative documentazioni contabili e riservandosi l'adozione dei provvedimenti indicati nel bando in caso di accertata difformità delle rendicontazioni rispetto alle norme di legge e/o regolamentari.

In ogni caso dovrà essere assicurato il criterio dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale), assicurando al contempo l'esistenza di un numero minimo di verifiche per ogni ateneo/ente e per ogni area scientifica.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

In caso di rendiconto inferiore a quanto stabilito nella rideterminazione, ovvero in caso di discordanza tra le rendicontazioni e le risultanze delle verifiche, il MIUR potrà procedere in qualunque momento al recupero di quanto eventualmente erogato in eccedenza agli atenei/enti, anche ricorrendo a compensazioni sui futuri fondi PRIN o su altri fondi (fatta salva ogni possibile azione, nei confronti di eventuali responsabili, per fatti rilevanti dal punto di vista civile e/o penale).